

Il Relatore comunica

L'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e ss.mm. (di seguito articolo 12) al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine da parte delle amministrazioni e degli enti elencati al comma 1 e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha individuato le disposizioni programmatiche per il superamento del precariato.

In particolare ha stabilito al comma 1 la possibilità di procedere ad una stabilizzazione c.d. "diretta" nei confronti di quelle figure professionali che abbiamo maturato almeno tre anni di esperienza, negli ultimi 8, alle dipendenze degli enti sopra indicati, e che siano risultati in servizio presso l'Opera Universitaria alla data del 28 agosto 2015, a seguito di chiamata da una graduatoria di una procedura concorsuale riferita alle medesime attività svolte.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1863, del 12 ottobre 2018, a seguito di stesura di un protocollo di intesa con gli organismi rappresentativi degli enti coinvolti nel processo di stabilizzazione del personale precario e di un confronto con le OO.SS., sono stati approvati i criteri per l'applicazione di tale normativa con riferimento al personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia Autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria n. 10 di data 17 aprile 2019 è stata altresì stabilita la facoltà di far ricorso alle procedure di stabilizzazioni nel rispetto dei criteri sopra citati. L'Opera Universitaria, per quanto di competenza, a fine 2019 ha chiuso le predette procedure.

La legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020", ha introdotto una prima modifica al comma primo dell'art. 12, sopra citato, individuando la data del 13 dicembre 2020 quale nuovo termine utile per la maturazione dell'esperienza professionale.

Conseguentemente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2443 del 22 dicembre 2020 sono stati individuati i nuovi criteri per l'applicazione dell'art. 12, comma 1.

La legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021, con l'articolo 33 ha ulteriormente modificato il riferimento temporale di cui al comma 1, dell'art. 12, rinviando all'analoga disposizione prevista dalle disposizioni statali in materia e, per quanto qui di interesse, prorogando il termine per la

maturazione dell'esperienza professionale richiesta ai fini delle procedure di stabilizzazione sino al 31.12.2021.

Ciò premesso, attesi i criteri approvati con deliberazione n. 1863 del 12 ottobre 2018, che devono intendersi qui integralmente richiamati per quanto di interesse con riferimento alle procedure di stabilizzazione diretta (comma 1 art. 12 LP 15/2018), si dà atto che condizione essenziale per l'avviamento dei processi di superamento del precariato, è la sussistenza, in capo all'Ente procedente, dell'obiettiva necessità di disporre di determinate figure professionali che possano essere assunte mediante le procedure straordinarie suddette. Tale scelta deve tuttavia trovare riscontro da un lato nella previsione dettata dal piano triennale del fabbisogno del personale, che costituisce sotto questo aspetto lo strumento principale di programmazione, e dall'altro nella copertura finanziaria per poter sostenere a regime i costi del personale stabilizzato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 di data 24 marzo 2021 è stato approvato il piano dei fabbisogni di cui sopra con il quale detto organo ha individuato, tra le altre, nelle procedure di stabilizzazione la modalità di copertura del fabbisogno.

Con riferimento all'attuale possibilità di avviare le procedure di stabilizzazione secondo i nuovi criteri dettati dal comma 1 dell'art. 12 si dà atto che l'Opera ha avviato un'analisi del personale in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Più in particolare da tale analisi è stata rilevata n. 1 postazione stabilizzabile, per la quale vi è la necessità di ricorrere alla prevista procedura, relativa alla figura professionale di assistente ad indirizzo tecnico.

Si stabilisce pertanto che nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni del personale, per la posizione che trova coincidenza tra la figura professionale individuata come necessaria nel piano dei fabbisogni e la figura rientrante nella posizione che presenta i requisiti per la stabilizzazione, si procederà alla copertura del posto in fabbisogno attraverso il ricorso delle procedure disciplinate dal comma 1 dell'articolo 12.

Tale scelta è motivata dal fatto che l'articolata e specifica esperienza maturata dal potenziale candidato rende senz'altro più efficace e funzionale il ricorso a questa professionalità per dare copertura alle esigenze dell'Amministrazione. Tale scelta si coniuga con la maggior speditezza ed economicità della procedura, ma soprattutto trova ragione nella valorizzazione del personale che ha già maturato esperienza mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, con l'indubbio vantaggio che ne deriva all'Area di assegnazione che può contare su un dipendente già formato, già

esperto negli strumenti informativi di maggior uso e negli applicativi specifici ma soprattutto informato dei maggiori aspetti organizzativi dell'Ente.

Il ricorso a tale procedura comporta preliminarmente l'emanazione di un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, da approvare con determinazione del Direttore dell'Ente, cui sarà data pubblicità secondo le consuete modalità. A tale proposito si evidenzia che il periodo utile quanto all'esperienza professionale è stabilito in totali 1095 giorni (365 giorni * 3 anni), computati dal primo all'ultimo giorno lavorato di ogni singolo rapporto contrattuale utile ai fini della partecipazione alla procedura.

L'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d'interesse riporterà la figura professionale ed il relativo posto che si intende coprire attraverso la stabilizzazione nonché i termini e modalità di presentazione della relativa domanda. All'ufficio personale spetterà la gestione dell'intera procedura, anche con riferimento alla verifica dei periodi lavorativi svolti eventualmente presso altri Enti, tra quelli del raggruppamento di cui all'art. 12, comma 3 lettera a) della legge provinciale n. 15/2018.

Qualora le domande/manifestazioni d'interesse pervenute nei termini e in possesso dei prescritti requisiti fossero superiori al numero dei posti da stabilizzare, l'amministrazione si avvarrà dei criteri previsti al punto 3 dell'Allegato alla deliberazione n. 925 dell'8 giugno 2021 della Giunta Provinciale per ordinare i soggetti in senso decrescente al fine di individuare gli aventi titolo fino alla concorrenza dei posti previsti per la stabilizzazione.

Saranno esclusi dalle misure di stabilizzazione i contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, i contratti di somministrazione di lavoro presso pubbliche Amministrazioni e i contratti di formazione e lavoro. Le richiamate esclusioni comportano che i servizi prestati nelle Amministrazioni pubbliche della Provincia con contratti delle predette tipologie non danno titolo alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione né possono essere considerati nel computo delle anzianità richieste tra i requisiti delle misure di stabilizzazione.

Alle procedure di stabilizzazione possono partecipare, avendone i requisiti, anche coloro che abbiano già partecipato ad altre procedure riservate.

Dato atto che l'art. 12 riguarda misure per il superamento del precariato, non possono partecipare alle procedure di cui sopra coloro che, all'atto della scadenza dell'avviso per la manifestazione di interesse, risultino assunti con contratto a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni pubbliche della Provincia. Per le medesime ragioni, tale condizione deve permanere anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Ciò premesso, con questo atto si procede quindi a prendere atto dei criteri preordinati allo svolgimento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 3 agosto 2018, come innovato dalla legge provinciale 6/2020, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 925 dell'8 giugno 2021, dando atto delle motivazioni connesse alla necessità di far ricorso a tali procedure per di avviare le procedure di stabilizzazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020 avente per oggetto "Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021;
- viste le disposizioni legislative e gli atti citati nelle premesse;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adottare, sulla base di quanto illustrato in premessa, i criteri per l'applicazione del comma 1, dell'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, comma 1, come modificato dalla legge provinciale n. 7 maggio 2021, n. 17, approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 925 dell'8 giugno 2021 e, contenuti nell'allegato alla stessa deliberazione della quale formano parte integrante e sostanziale, ed ai quali si rinvia per quanto concerne le loro finalità, l'esercizio alla facoltà di ricorso a tali procedure, i destinatari e le esclusioni;

2. di far ricorso alle procedure straordinarie per il superamento del precariato disciplinate dall'art. 12, comma 1, della legge provinciale n. 15/2018 per le ragioni esposte in premessa nell'ambito delle necessità indicate dal Piano dei fabbisogni per il triennio 2021 - 2023 (approvato con deliberazione n. 5 del 24 marzo 2021 e inviato al Dipartimento Organizzazione, Personale affari generali in data 31 marzo 2021, prot. 2401) e nei limiti della relativa copertura finanziaria;
3. di autorizzare l'ufficio per il personale ad avviare le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1) dell'art. 12 per la situazione di coincidenza rilevata tra la figura professionale individuata come necessaria nel Piano dei fabbisogni e la posizione lavorativa che presenta i requisiti per la stabilizzazione;
4. di demandare al Direttore dell'Ente l'emanazione, dell'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse relativo alla posizione individuata in conformità con il punto 2 da stabilizzarsi ai sensi del comma 1.

Adunanza chiusa ad ore 15.40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof. Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**
DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X

Visto e approvato l'impegno sul

LA RAGIONERIA
